

Comune di Cerzeto

Provincia di Cosenza

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N 37 del 15/12/2021

Originale

OGGETTO Legge regionale n. 18 del 18/05/2017. Affidamento del Servizio Idrico Integrato. "Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione": trasformazione in Azienda Speciale Consortile.

L'anno Duemilaventuno il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 10:30, nella Ex Scuola Elementare di Loc. Colombra, in apposita sala, in prima convocazione, seduta straordinaria, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

Carica	Nominativo	Presente	Assente
Presidente	Giuseppe Rizzo	X	
Consigliere	Silvio Geraldo Cascardo	X	Book of the Arman Indiana State of the State
Consigliere	Espedito Sangermano	X	
Consigliere	Francesca Lucieri	X	
Consigliere	Giovanni Castiglia	X	
Consigliere	Melania Sarro	X	
Consigliere	Domenico Aloise	X	
Consigliere	Veronica Cetraro	X	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Consigliere	Edoardo Sarro		X
Consigliere	Eugenio Candreva		X
Consigliere	Carmine Dolce	X	

Presenti. 9 Assenti. 2

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Spataro con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 9 consiglieri su n.11 consiglieri in carica, ed il rispetto delle misure e DPI antivirus COVID -19, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra il secondo punto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 05/01/1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTA la legge regionale 03/10/1997, n. 10, recante "Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione del Servizio Idrico Integrato";

CONSIDERATO CHE, in ottemperanza alle previsioni recate dalla richiamata legge regionale n. 10/97:

- in data 26/02/2003 è stata costituita la società "SoRiCal S.p.A."; successivamente, in data 13/06/2003 è stata stipulata tra la Regione Calabria e la SoRiCal S.p.A. la "Convenzione per l'affidamento in gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili" (cfr. art. 40);
- con deliberazione n. 71 del 27/12/1997 del Consiglio Provinciale di Cosenza è stata approvata la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Calabria 1 Cosenza", per l'organizzazione della gestione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione all'utenza delle acque per uso civile, di fognatura e di depurazione, nello stesso Ambito provinciale (cfr. art. 41);

DATO ATTO CHE:

- in considerazione di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 della legge n. 448/2001, in data 27/06/2003 rep. 61109, è stata costituita la Società Cosenza Acque S.p.A., con sede in Cosenza, per "la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione", ovvero per lo svolgimento delle attività riportate all'art. 4 dello Statuto sociale;
- con deliberazione n. 3 del 30/06/2003, la Conferenza dei Sindaci dell'Ente di Ambito "Calabria 1
 Cosenza" ha affidato alla Società Cosenza Acque la gestione del servizio idrico integrato;
- nonostante l'intervenuto affidamento, la Convenzione di disciplina dei rapporti per la gestione del Servizio Idrico Integrato non è stata mai sottoscritta;
- l'evoluzione del richiamato art. 35, comma 5, trovava riferimento nel D.L. 269/2003, laddove veniva sancito che le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessavano, comunque, entro il 31/12/2006 "... senza necessità di apposita deliberazione dell'Ente affidante";
- l'articolo 113, del D.Lgs. 267/2000, rubricato "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", al comma 5, lettera c) prevedeva espressamente che "L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: ... c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società

realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";

- in ottemperanza alle previsioni recate dall'art. 113, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, con deliberazione n. 1 del 31/01/2007, la Conferenza dei Sindaci dell'Ente di Ambito "Calabria 1 Cosenza" ha stabilito di convertire la Società Cosenza Acque S.p.A. e di scegliere quale forma di gestione, appunto, quello di cui al medesimo disposto normativo;
- con deliberazione n. 3 del 28/11/2007 della Conferenza del Sindaci dell'Ente di Ambito "Calabria 1 Cosenza" è stato affidato alla Società Cosenza Acque S.p.A. il servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 150 del d.lgs. 152/2006, in uno con l'approvazione dello Schema di Convenzione di gestione del servizio e del relativo disciplinare tecnico;
- l'affidamento disposto in favore di Cosenza Acque, così per come deliberato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr. Delibera n. 29 del 09/06/2010), è risultato essere coerente alle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali;
- la Società Cosenza Acque S.p.A. non è mai divenuta operativa;

VISTA la legge 26/03/2010, n. 42, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", con la quale:

- è stata disposta "... decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché considerato nullo ogni atto dalle medesime compiuto";
- è stata demandata alle Regioni l'attribuzione con legge delle funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

VISTA la legge regionale n. 34 del 29/12/2010, ed in particolare l'art. 47, rubricato "Regolazione unitaria del servizio idrico integrato", commi 2 e 3, che espressamente prevedono "2. A decorrere dal 1 luglio 2011 è pertanto istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. 3. Fino al 30 giugno 2011 sono sospese le procedure ancorché avviate per l'affidamento del servizio ...";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci di Cosenza Acque del 01/06/2016 – rep. 84909, con la quale è stato disposto lo scioglimento innanzi tempo e la messa in liquidazione della Società;

VISTO il d.lgs. 03/04/2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 18/05/2017, n. 18, recante "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato";

CONSIDERATO CHE:

- con la richiamata legge regionale n. 18/2017 è stata istituita l'Autorità Idrica della Calabria, quale ente di governo per il servizio idrico integrato, nell'ambito territoriale ottimale individuato con legge regionale 29/12/2010, n. 34, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;
- l'Autorità Idrica della Calabria è un ente pubblico non economico rappresentativo dei Comuni della Calabria;
- l'Autorità Idrica della Calabria svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'ARERA, già esercitate dai cessati enti o autorità d'ambito, ai sensi della legislazione vigente;

- l'Autorità Idrica della Calabria, a norma del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 7 e 9 della legge regionale n. 18/2017, provvede, in particolare:
 - alla scelta della forma di gestione;
 - all'approvazione del Piano d'Ambito;
 - all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;
 - all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 1 del 29/05/2018, a seguito delle operazioni di voto di cui all'art. 8 della legge regionale n. 18/2017, si è preso atto della composizione dell'Assemblea dell'Autorità;
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 4 del 30/11/2020 è stata disposta la nomina del Direttore Generale;
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 6 del 28/12/2020 è stata disposta la nomina del Revisore Unico dei Conti;

con ciò definendo gli organi dell'Autorità, ovvero rendendo la stessa operativa;

CONSIDERATO, altresì, CHE:

- con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 5 del 30/11/2020 è stata individuata nella modalità c.d. "in house" la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale regionale istituito con legge regionale n. 34 del 29/12/2010, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 8 del 28/12/2020 è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006, l'approvazione del Piano d'Ambito;

VISTA la nota prot. 28855 del 26/08/2021, con la quale il Presidente della Provincia di Cosenza, per le motivazioni nella medesima riportata, in qualità di Presidente della Conferenza di Zona dell'Autorità Idrica della Calabria per la Provincia di Cosenza, componente dell'Assemblea della medesima Autorità e socio di Cosenza Acque, ha rappresentato ai Comuni soci di Cosenza Acque un percorso finalizzato all'affidamento del servizio in tempi certi e definiti, con l'obiettivo di generare le condizioni di certezza di accesso ai fondi dedicati al settore ed in particolare a quelli messi a disposizione dalla Programmazione Nazionale e Comunitaria 2021 - 2027 e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

CONSIDERATO CHE detto percorso, così per come riportato nella sopra richiamata nota prot. 28855/2021, prevede che la Società Cosenza Acque, una volta revocata la liquidazione, può essa stessa costituire il centroide di aggregazione degli altri Comuni Calabresi, alla quale l'Autorità Idrica della Calabria potrebbe affidare il servizio per i segmenti a valle della grande distribuzione, nelle more della ripubblicizzazione di So.Ri.Cal.;

VISTA la Deliberazione n. 39 del 23/11/2021, dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria, avente ad oggetto "Legge regionale n. 18 del 18/05/2017. Ambito Territoriale Ottimale "Calabria". Definizione del percorso per l'affidamento del servizio idrico integrato e individuazione dell'affidatario", in uno con i relativi atti allegati;

VISTA la nota prot. 39707 del 25/11/2021 con la quale il Presidente della Provincia di Cosenza ha rimesso ai Comuni soci di Cosenza Acque lo Statuto sociale e la bozza della deliberazione da assumersi da parte dei Consigli comunali, in uno con la Deliberazione n. 39 del 23/11/2021 dell'Autorità Idrica della Calabria che definisce le modalità per l'implementazione intorno alla medesima Società, del nuovo gestore del servizio idrico integrato su base territoriale regionale;

CONSIDERATO CHE la Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 39 del 23/11/2021, in uno con la Relazione allegata:

- evidenzia l'interesse pubblico correlato alla revoca della liquidazione della Società Cosenza Acque e della trasformazione della stessa in Azienda Speciale Consortile, e definisce le modalità per l'implementazione intorno alla medesima Società, opportunamente variata nella denominazione in forza del nuovo respiro territoriale che la stessa dovrebbe rappresentare, del percorso che possa rendere la stessa il baricentro di aggregazione degli altri Comuni calabresi e lo *strumento di avvio* per la costituzione del gestore del servizio idrico integrato per i segmenti distribuzione, fognatura, depurazione;
- individua quale figura giuridica più idonea per l'avvio del percorso di affidamento del servizio idrico integrato quella dell'Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- declina i passaggi amministrativi necessari per la costituzione del soggetto gestore del servizio idrico integrato per i segmenti "reti di distribuzione, raccolta reflui e depurazione", in uno con i relativi atti da assumere;
- prevede, altresì, la sottoscrizione da parte dei Comuni soci di Cosenza Acque e degli altri Comuni della Calabria, di un fondo di dotazione iniziale, attraverso quote di partecipazione per abitante, stabilite in euro 1,00/ab., sulla base della popolazione residente dell'ultimo censimento ISTAT, da versarsi in tre annualità;

CONSIDERATO CHE:

- l'attuale patrimonio netto della Società Cosenza Acque, come da comunicazione del Liquidatore del 16/11/2021, presenta un saldo positivo di € 24.261,39;
- il valore aggiunto rappresentato dalla Società Cosenza Acque è quello di avere già superato le fasi di costituzione e di aderenza ai disposti di legge, nonché di avere già un nucleo di 88 Comuni nella compagine societaria;
- la riqualificazione della stessa Società sveltisce e semplifica il processo, oramai irreversibile, dell'affidamento del servizio, con il con il triplice positivo effetto di generare le condizioni per l'accesso ai fondi europei, altrimenti non utilizzabili, ridurre il water service divide e sterilizzare possibili azioni governative di esercizio di poteri sostitutivi;
- questo Comune, Socio della Società Cosenza Acque, per quanto precede, intende mettere a disposizione di tutti i 404 Comuni Calabresi la medesima Società, quale "strumento" di avvio per la creazione del nuovo soggetto gestore d'ambito, atteso che, ai sensi del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) e del TUSP (D.Lgs. 175/2016), la partecipazione dei Comuni è presupposto indispensabile per l'affidamento in house providing del Servizio Idrico Integrato;

PREMESSO ALTRESÌ CHE il Comune di Cerzeto partecipa con n. 733.00 azioni alla Società Cosenza Acque S.p.A., per un valore di capitale di € 439,80, corrispondente a circa 0.202% del suo capitale sociale;

CONSIDERATO CHE:

- i Comuni calabresi, in relazione alla forma societaria individuata dell'in house providing, dovranno porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla costituzione di un soggetto, la cui idoneità ad assumere il servizio dovrà essere valutata dall'Autorità Idrica della Calabria;
- è necessario procedere, successivamente e senza indugio, all'elaborazione di un Piano Economico-Finanziario di Ambito;
- i tempi prospettati dal Governo Nazionale e dall'Autorità Idrica della Calabria, per l'utilizzo delle risorse messe a disposizione a valere sulla Programmazione Nazionale e Comunitaria 2021 2027, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal ReAct Eu, sono estremamente ristretti;

RITENUTO, per tutto quanto precede:

- di dovere condividere il percorso declinato nella Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 39 del 23/11/2021;
- che la figura giuridica ritenuta più idonea per l'avvio del percorso, così per come declinato, è quella dell'Azienda speciale consortile, ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- che occorre altresì procedere alla sottoscrizione del fondo di dotazione iniziale, attraverso quote di partecipazione per abitante, stabilite in euro 1,00/ab., sulla base della popolazione residente dell'ultimo censimento ISTAT, da versarsi in tre annualità;
- detta partecipazione per il Comune di Cerzeto in considerazione della popolazione residente, così come risultante dall'ultimo censimento ISTAT, è pari ad € 1308,00, da versarsi in tre annualità;

CONSIDERATO CHE, per le finalità di cui sopra:

- si rende necessario revocare la liquidazione di Cosenza Acque S.p.A. e la sua trasformazione in Azienda Speciale Consortile;
- si rende necessario assicurare all'Azienda Speciale Consortile uno Statuto che consenta la realizzazione di una relazione *in house providing* tra la medesima Azienda Speciale ed i Comuni Calabresi;

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;

VISTE le altre norme in materia;

VISTI:

- ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modifiche, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore tecnico;
- ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modifiche, il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del settore Finanziario;

Uditi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri comunali da riportare nel verbale di seduta All'unanimita .

Delibera

- Di approvare la trasformazione di "Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione" in Azienda Speciale Consortile - previa la contestuale revoca dello stato di liquidazione - avente ad oggetto la gestione dei servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti, nell'Ambito Territoriale Ottimale istituito con legge regionale n. 34 del 29/12/2010, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.
- Di approvare lo Statuto sociale dell'Azienda Speciale Consortile allegato a parte integrale e sostanziale.
- Di dare atto che la quota di partecipazione al fondo di dotazione iniziale dell'Azienda Speciale Consortile, per il Comune di Cerzeto, calcolata sulla base della popolazione residente, così come risultante dall'ultimo censimento ISTAT, da versarsi in tre annualità, ammonta ad € 1308, da imputare su un apposito capitolo di bilancio per gli anni 2021, 2022 e 2023.
- Di dare mandato al Sindaco o suo delegato di esprimere voto favorevole nell'Assemblea di Cosenza Acque alla trasformazione di "Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione" Azienda Speciale Consortile.
- Di dare mandato al Sindaco o suo delegato di esprimere voto favorevole alle modifiche statutarie di cui all'allegato Statuto, nell'Assemblea di cui sopra, in cui si delibererà in merito a dette modificazioni statutarie, conseguenti alla trasformazione.

Infine il Consiglio Comunale

All'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione (Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE UFFICIO RAGIONERIA Si esprime parere favorevole Il Responsabile del Settore Dott/ssa Verina MELICCHIO PER LA REGOLARITÀ TECNICA Si esprime parere favorevole Il Responsabile del Settore Tecnico Ing, Capparelli Saverio La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta Il Segretario Comunale [l Sindaco Dott.ssa Giovanna Spataro Arch. Giuseppe Rizzo Man S La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì e vi resterà affissa per Quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 267. 6165 Prot. N° Il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Spataro La suestesa deliberazione È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs n° 267 del 18/08/2000.

Data 15/12/2021

Il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Spataro

70/U DI